



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Concorso 1211 posti da Vice Sov., pari al 70% delle vacanze nel ruolo al 31.12.2018, riservati agli Ass. Capo



Con la circolare divulgata nella giornata del 28 novembre 2020, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sul portale "doppiavella", viene avviata la procedura dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, per le vacanze riferite all'anno

2018, per la copertura del 70% dei posti riservati agli Assistenti Capo.

In ordine alle indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso in questione, riteniamo opportuno evidenziare che, nel recepire la novellata formulazione dell'art. 24 quater dell'ordinamento del personale, diversamente dal passato, la presentazione della domanda è consentita a tutti gli Assistenti Capo, e che la selezione delle domande scrutinabili, pari al doppio dei posti messi a concorso, avverrà solo in relazione alle domande effettivamente presentate.

Questo dovrebbe evitare quanto avvenuto nell'ultima procedura concorsuale nella quale la limitazione delle domande era fissata già in origine.

Pertanto, anche secondo le successive indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, siamo a chiarire e confermare che, diversamente dalle precedenti procedure concorsuali, verranno accettate le domande di partecipazione dei primi 5000 del ruolo degli Assistenti Capo. Da queste verranno poi selezionate, seguendo l'ordine di collocazione in ruolo, le 2422 domande da scrutinare.

I colleghi che rientrano nel predetto numero potranno presentare la domanda.

FLASH nr. 49– 2020

- Concorso 1211 posti da Vice Sov., pari al 70% delle vacanze nel ruolo al 31.12.2018, riservati agli Ass. Capo
- Emanato il regolamento per il cashback
- Pensioni: niente aumenti nel 2021
- Costituzionalmente legittima la normativa che esclude il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. L'impegno del SIULP non è stato vano
- Attenzione alle false mail firmate INPS
- La responsabilità del datore di lavoro per esposizione a contagio dei lavoratori
- Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi in caso di assenza dal servizio per motivi sindacali
- Situazione concorsuale per i ruoli della Polizia di Stato. Richiesta aggiornamenti
- Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia

Nel portale troveranno la domanda già precompilata in parte. Nel caso in cui, invece, al momento della chiusura del termine ancora non fossero state presentate le previste 2422 domande, il portale verrà riaperto, con lo sblocco di un numero consono di ulteriori posizioni di graduatoria fino al raggiungimento del numero anzidetto.

Prendiamo atto con soddisfazione che, come da noi richiesto, sono stati finalmente rimossi i limiti che impedivano lo scorrimento all'interno del ruolo, qualora quelli che rientravano nel doppio dei posti messi a concorso non presentavano istanza di partecipazione, facendo perdere, con i limiti imposti precedentemente, a centinaia di interessati l'opportunità di poter essere scrutinati per l'aliquota che prevede la garanzia della permanenza in sede.

Emanato il regolamento per il cashback



Il bonus di 150 euro (soglia massima) per chi fa acquisti a dicembre con la carta è pronto a debuttare in via sperimentale per le festività.

Il relativo provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sicuramente l'idea della sperimentazione è quella di spingere gli acquisti nei negozi a Natale.

Si partirà l'8 dicembre, secondo le tempistiche delle convenzioni con la Consap e la società PagoPa.

Il bonus viene accreditato dopo 10 pagamenti con carta. Per ogni transazione viene restituito il 10% ma comunque non più di 15 euro ad operazione (anche se superiore a 150 euro dunque).

Confermato il super cashback di 1500 euro per i 100 mila consumatori che eseguono più operazioni nell'arco di tempo considerato.

La sperimentazione scade il 31 dicembre 2020.

Il decreto prevede i primi rimborsi entro febbraio, specificando che spetteranno "esclusivamente agli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici".

Dopo la fase di sperimentazione, il numero minimo di operazioni effettuate con la carta per partecipare salirà a 50. Il rimborso sarà accreditato nei due mesi successivi alla scadenza: dunque rispettivamente ad agosto 2021, febbraio e agosto 2022 etc a seguire con queste scadenze. Il contribuente dovrà specificare l'IBAN (al momento della registrazione sull'APP IO) in modo da ricevere l'accredito diretto del bonus sul conto corrente.

Il piano cashback entrerà a regime a gennaio 2021, e così, i prossimi anni, sarà diviso in semestri (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e così via).



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Pensioni: niente aumenti nel 2021



E' noto come la rivalutazione delle pensioni (perequazione automatica) avvenga in conformità della revisione degli indici dei prezzi al consumo.

Per il 2021 è stato registrato un tasso previsionale di inflazione negativo, pari a -0,3%. Di conseguenza le pensioni non aumenteranno. In teoria dovrebbero addirittura scendere, ma, fortunatamente, per legge non possono essere rivalutate in senso negativo.

Il provvedimento interministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 292 del 24 novembre 2020 e recita

testualmente che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2019 ed il periodo gennaio-dicembre 2020 e' risultata pari a - 0,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente a + 0,1; 0,0 e + 0,2.

Lo stesso decreto interministeriale prevede anche un aggiustamento degli importi erogati nel corso del 2020. Gli aumenti dello scorso anno sono stati concessi in via provvisoria nella misura dello 0,4%, ma il Mef ha oggi rilevato uno scostamento dello 0,5%.

Ricapitolando, come rilevato dall'Istat, la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2018 ed il periodo gennaio-dicembre 2019 è risultata pari a + 0,5.

Pertanto le pensioni subiranno un conguaglio a credito dello 0,1% con l'attribuzione nel mese di gennaio 2021 di una somma una tantum.

Detto conguaglio andrà a recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente ad inizio anno rispetto al dato definitivo appena certificato (0,5% contro lo 0,4% per l'appunto).

Sul tema della rivalutazione delle pensioni i sindacati hanno chiesto più volte al governo di intervenire per tutelare le fasce più deboli e quindi innalzare il valore dell'assegno. Alla Camera sono infatti in discussione alcuni emendamenti al capitolo previdenza per innalzare il livello delle rivalutazioni delle pensioni più basse estendendo la platea dei beneficiari fino a coloro che percepiscono cinque volte il trattamento minimo (fino a 2.500 euro mensili di pensione). Attualmente a questa fascia è riconosciuta una rivalutazione del 77% dell'assegno e potrebbe essere aumentata. Tutto dipenderà dalle risorse economiche disponibili. Il governo punta a utilizzare i soldi derivanti dai risparmi preventivati dai pensionamenti con quota 100 così da non gravare ulteriormente sulla spesa pensionistica.

Secondo la legge attuale, sono rivalutate pienamente dello 0,40% solo quei trattamenti che non supera le quattro volte l'importo del trattamento minimo, mentre per gli assegni più alti la rivalutazione avviene secondo le seguenti percentuali:

- 77% fra quattro e cinque volte il minimo: adeguamento allo 0,308%;
- 52% fra cinque e sei volte il minimo: adeguamento allo 0,208%;
- 47% fra sei e sette volte il minimo: adeguamento allo 0,1%;
- 45% fino a 4566 euro (nove volte il minimo);
- 40% per trattamenti d'importo superiore.



RICORSO PREVIDENZIALE

Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale.

Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

Costituzionalmente legittima la normativa che esclude il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. L'impegno del SIULP non è stato vano



Con la Sentenza nr. 260/2020, depositata il 3 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità Costituzionale al riguardo della norma che impedisce di accedere al rito abbreviato, e quindi di avere automaticamente la pena scontata di un terzo, agli imputati per reati commessi dopo il 20 aprile 2019, che prevedono l'ergastolo: dalle stragi mafiose e terroristiche agli omicidi e sequestri di persona aggravati. Le questioni erano state eccepite dai tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza.

Prima di esaminare nel merito le eccezioni formulate dai giudici rimettenti, la Corte richiama l'ordinanza n. 163 del 1992, sulla preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l'ergastolo, rilevando che tale disciplina – conseguente alla precedente sentenza n. 176 del 1991, e rimasta in vigore sino alla legge n. 479 del 1999, «non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee».

I Giudici Costituzionali osservano che la comminatoria edittale dell'ergastolo – che è pena anche qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere potenzialmente perpetuo, come evidenzia non a caso l'autonoma considerazione della stessa nell'elenco delle pene principali di cui all'art. 17 cod. pen. – segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale non censurabile, ha ritenuto di porre alla base della scelta di precludere l'accesso al giudizio abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti.

Secondo i Giudici della Consulta sono prive di pregio le censure che lamentano irragionevoli disparità di trattamento create dalla disciplina in esame. Invero, «la disparità di trattamento deriva, in realtà, direttamente dalla scelta legislativa – in questa sede non censurata – che si situa «a monte» della disciplina del giudizio abbreviato, e cioè dalla scelta di prevedere la pena dell'ergastolo in specifiche ipotesi che non è stigmatizzabile in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà». Lo stesso principio vale in relazione alla scelta di far dipendere l'applicazione del giudizio abbreviato – dalla sussistenza di particolari circostanze aggravanti o attenuanti.

Quanto, infine, agli ulteriori eterogenei profili di irragionevolezza intrinseca allegati dai rimettenti, neppure essi appaiono meritevoli di accoglimento. In primo luogo, non manifestamente irragionevole, né arbitraria, appare la scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede. Un simile ancoraggio, secondo la Corte, si ritrova del resto in una quantità di istituti di diritto penale sostanziale o processuale (dalla prescrizione alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero – in materia processuale – dalle misure cautelari alle intercettazioni di comunicazioni); e la sua manifesta irragionevolezza o arbitrarietà deve qui tanto più escludersi, in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento.

La Corte Costituzionale ritiene, inoltre, che la disciplina censurata, precludendo a taluni imputati l'accesso al giudizio abbreviato, non vulneri il loro diritto costituzionale di difesa, di cui sarebbe parte integrante la possibilità di definire il giudizio mediante i riti alternativi previsti dall'ordinamento. Invero, se la costante giurisprudenza costituzionale ritiene che «la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004), è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una

determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incompressibile del predetto diritto» (sentenza n. 95 del 2015).

Inoltre, sotto il profilo della lamentata violazione del diritto di difesa «in relazione» al diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, non v'è dubbio che la pubblicità delle udienze sia concepita dall'art. 6, comma 1, CEDU, dall'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici come una garanzia soggettiva dell'imputato. Pertanto, «a fronte, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato, una disciplina come quella che, escludendo il rito abbreviato, impone, in ogni caso, la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l'imputato sia disposto a rinunciare a tale garanzia.

Infine, sulla base di un tale criterio, e alla luce delle legittime finalità perseguite dal legislatore, che rendono opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l'ergastolo (valutazione della quale già si è esclusa la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà: supra, punto 7.6.), non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di «irragionevole» durata di tali processi.

In conclusione, spiega la Corte, La disciplina censurata - - è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma della Costituzione) né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma della Costituzione) ".

Attenzione alle false mail firmate INPS

E' in atto un nuovo tentativo di truffa a danno dei contribuenti tramite il metodo dell'Email phishing.



Si tratta di mail di phishing che utilizzano il nome di INPS per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato .xls contenente un Virus.

A darne notizia è la stessa Inps, la quale, con un comunicato sul proprio sito, mette in guardia i propri utenti.

In particolare, l'Inps avvisa tutti i suoi utenti di fare attenzione ad una nuova mail di phishing che utilizza il nome di INPS per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato .xls contenente un agente virale.

L'oggetto dell'e-mail, come il nome dell'allegato, può variare, per cui si invita a diffidare di tali comunicazioni, ignorando mail di cui non è possibile accertare l'origine (soprattutto quando richiedono l'apertura di un allegato o il click su un link) e a non aprire allegati dei quali non si è certi della provenienza".

Il consiglio, in questi casi, è sempre quello di ignorare tutte le email che propongono di cliccare su un link da parte dell'Istituto.

Si raccomanda sempre di verificare preventivamente i mittenti sconosciuti, senza aprire allegati o seguire collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e in caso di dubbio di cestinare i messaggi.

Infine, è importante sapere che tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al portale istituzionale.

La responsabilità del datore di lavoro per esposizione a contagio dei lavoratori



Soprattutto in questo periodo, attesi i pericoli di contagio da corona virus che riguardano trasversalmente tutti gli ambienti di lavoro, può essere interessante una ricognizione giurisprudenziale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e responsabilità datoriale.

Al riguardo, tra le decisioni che enunciano rilevanti principi di diritto in questa materia, spicca per importanza la sentenza 26512 resa dalla Corte di Cassazione nell'udienza del 3 dicembre 2019.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un medico nei confronti di una università al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per la epatopatia cronica attiva HCV correlata, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro presso un dipartimento della stessa. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la sua patologia sarebbe stata conseguenza della mancata predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che il contagio si verificasse, con conseguente responsabilità della medesima per i danni lamentati, ai sensi dell'art. 2087 c.c..

Il Tribunale respingeva il ricorso che veniva però accolto in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma. La causa perveniva, dunque, alla cognizione della Corte di Cassazione che confermava la decisione della Corte d'Appello.

Nelle motivazioni della sentenza in commento ci legge che: "alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003)".

Pertanto, soprattutto nella fattispecie oggetto di causa, a cagione del rischio di contagio, la responsabilità del datore di lavoro- imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017, cit.; 340/2015; 15156/2011).

Pertanto, il datore di lavoro, quale garante ultimo della incolumità psico-fisica dei lavoratori, non deve limitarsi a predisporre le misure di sicurezza ritenute necessarie ad informare i dipendenti delle stesse, ma deve, altresì, attivarsi e controllarne, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4941/2018; 7405/2015; 12413/2013; 31679/2010), perché gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che egli fornisce o deve fornire, ma si estendono alla fase dinamica dell'espletamento del lavoro ed all'ambiente lavorativo, in relazione al quale, le misure e le cautele da adottare devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterno ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

In conclusione, la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 della Costituzione, che

garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, nonché le disposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel D.lgs. n. 626/94 - attuativo, come è noto, di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa —, ed altresì l'art. 2087 c.c. che, imponendo, come innanzi sottolineato, la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro, "prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico, ma attiene anche - e soprattutto — alla predisposizione di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di -lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio".

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi in caso di assenza dal servizio per motivi sindacali



Con Circolare N.333-A/0008123 dell'8 luglio 2020, la Direzione Centrale per le Risorse Umane - ufficio affari generali e giuridici ha fornito il proprio parere in ordine alla disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi in relazione alla posizione di coloro che sono assenti dal servizio per motivi sindacali.

La nota chiarisce in primis che in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, che vieta espressamente, agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, "l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da norme speciali".

Fermi restando i suddetti divieti, viene rappresentato che le altre attività, non caratterizzate da continuità e prevalenza, possono essere autorizzate dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dalla legge 6 novembre 2012 nr. 190.

Ai fini dell'autorizzazione, le istanze degli interessati dovranno essere trasmesse al Servizio competente per ruolo della Direzione Centrale del personale, corredate del nulla osta del Dirigente dell'Ufficio, secondo le indicazioni impartite nella circolare n. 333-A/9808.A.5.0/6716-2015, datata 10 settembre 2015, concernente "Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali - competente al rilascio".

Tanto premesso, ad avviso dell'Amministrazione anche il personale legittimamente "assente", a diverso titolo, è destinatario delle norme in materia di incompatibilità, fermo restando la possibilità di svolgere attività occasionali, non rientranti nell'ambito dei divieti di lui al descritto art. 50 del d.P.R. 335/82, autorizzabili, in quanto tali, adottando la suddetta procedura.

Nell'ambito delle suddette assenze dal servizio sembrano potersi ricomprendere anche quelle per motivi sindacali, trattandosi, peraltro, di periodi a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, così come previsto dall'art. 31, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

La nota conclude precisando che l'eventuale conferimento di incarichi in società che perseguono fini di lucro a dipendenti, ancorchè assenti per motivi sindacali, risulta in contrasto con i divieti di cui al richiamato art. 50 del d.P.R. n. 335/82.

Situazione concorsuale per i ruoli della Polizia di Stato. Richiesta aggiornamenti

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale al Pref. Giuseppe Scandone, Direttore Centrale per le Risorse Umane, lo scorso 3 dicembre:

"Pregiatissimo Signor Direttore,

la riorganizzazione delle carriere ha concepito un nuovo modello di progressione delle carriere per gli appartenenti alla Polizia di Stato destinato, almeno nelle intenzioni, a colmare la lacuna degli organici nei ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori.

Purtroppo, complice l'emergenza pandemica, le operazioni del risanamento, sia pure parziale, delle gravi carenze di organico che si registrano soprattutto nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e non solo, stanno progredendo con esasperante lentezza, con il corollario di conseguenze che il SIULP, da tempo, ha ripetutamente stigmatizzato.

Parliamo di ritardi nell'indizione e nella definizione delle procedure scandite dal riordino delle carriere e dai successivi correttivi che, se non si individueranno adeguati momenti di compensazione, determineranno già nell'immediato futuro una seria minaccia alla funzionalità della Polizia di Stato.

In attesa di conoscere ulteriori indicazioni rispetto l'aliquota del 30%, prendiamo favorevolmente atto dell'avvio delle procedure per lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente per la copertura delle vacanze registrate al 31.12.2018, residuano una serie perplessità in ordine ai concorsi per la copertura dei rimanenti posti disponibili alla data del 31.12.2016 per Vice Ispettori, che secondo le previsioni dell'ultimo correttivo (D. L.vo 172/2019) dovevano già essere banditi entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020.

E appena il caso di sottolineare che l'aver anticipato ed accorpato in due uniche procedure i concorsi che dovevano essere originariamente — ex D. Levo 95/2017 — spalmati sull'intera fase transitoria, ha determinato un appostamento di risorse che, stanti i presidi ordinamentali che fissano le decorrenze delle qualifiche del nuovo ruolo al termine del corso di formazione, già oggi sono in

buona parte irrimediabilmente sprecate. Sul punto riteniamo pertanto necessario avere chiare indicazioni in ordine ai tempi di gestione previsti.

Quanto poi al concorso per 614 vice ispettori, i cui vincitori sono stati da poco avviati alla fase di formazione, preso atto della non perspicua interpretazione del dettato normativo, siamo a chiedere quale sia il percorso che si seguirà per assicurare l'integrale copertura dei posti resisi disponibili a seguito delle rinunce dei vincitori. A proposito del concorso per 263 vice ispettori, essendosi concluse le prove orali, siamo interessati a capire, tra l'altro, quando verrà pubblicata la graduatoria e quando si immagina di far partire i vincitori per il corso di formazione.

Allo stesso modo registriamo un'incertezza nella pubblicazione del bando di concorso per 1000 Sostituti Commissari, che se da un lato per effetto della previsione ordinamentale vede salvaguarda la decorrenza nella nomina, per l'altro rischia di impedire la partecipazione a quanti nelle more della pubblicazione maturassero l'età massima ordinamentale venendo così collocati in quiescenza.

Del tutto indecifrabile è, infine, il destino riservato al concorso per Commissari e a quelli, in generale, riservati al personale dei Ruoli Tecnici.

Per tutto quanto precede siamo quindi a chiedere un cortese riscontro ed eventualmente calendarizzare un quanto più prossimo momento di confronto nel corso del quale poter meglio rappresentare le controverse conseguenze e le preoccupazioni che ci vengono quotidianamente espresse dalla categoria.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno quotidiano che profonde per garantire e salvaguardare i diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, nell'attesa di conoscere quanto richiesto, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di rinnovata stima.

Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia



Molti colleghi ci chiedono aggiornamenti sulla problematica relativa agli esiti dell'annoso contenzioso pensionistico riguardante le percentuali di calcolo delle pensioni militari con riferimento alla posizione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Dell'argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell'21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018; nr. 43 del 26 ottobre 2019; nr.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

Dopo alterne vicende, la questione dell'interpretazione dell'art. 54 DPR 1092/73 sia per quanto attiene all'applicazione dell'aliquota del 44% nel range di anzianità fra 15-20 anni che di quella del 2,93% riguardo l'anzianità inferiore ai 15 anni maturata al 31.12.1995, è pervenuta alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale.

La relativa udienza si è tenuta il 25 novembre. Nel corso della stessa l'INPS, dopo aver sostenuto con il deposito di una Relazione Tecnica Attuariale ha sostenuto che il costo economico dell'interpretazione oggi prevalente dell'art. 54 avrebbe comportato presumibili esborsi per 3 miliardi e 111 milioni di euro nel prossimo decennio (2020-2030).

Inoltre, secondo l'interpretazione dell'Istituto, l'aliquota del 44% verrebbe a maturarsi al compimento del 20° anno ($44\%:20=2,20\%$ annuo) e quindi, al compimento del 15° anno il personale del Comparto Difesa e Sicurezza verrebbe a maturare un'aliquota di rendimento del 33% inferiore al 35% sino ad oggi applicato dall'Ente.

Ricordiamo che la pretesa delle parti ricorrenti consisteva nell'applicazione dell'aliquota del 44% al compimento del 15° anno e di quella del 2,93 annuo riguardo alle anzianità maturate al 31.12.1995 al di sotto della soglia dei 15 anni.

La Procura Generale della Repubblica, nel proprio intervento, ha escluso l'applicabilità della aliquota del 2,33% (Attualmente utilizzata dall'INPS) e ribadito la necessità storico-sistemica di addivenire all'applicazione dell'aliquota del 2,20%.

A chiusura dell'Udienza il Presidente ha annunciato l'immediata riunione delle Sezioni in Camera di Consiglio per la decisione con la precisazione che la soluzione delle questioni di massima sarebbe stata resa nota solo attraverso il deposito delle sentenze, il cui deposito potrebbe avvenire entro il corrente mese di dicembre.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

